REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2175 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei costi unitari e la fissazione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi di alcune operazioni che facilitano l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società nell'ambito dell'iniziativa ALMA (*Aim, Learn, Master, Achieve* - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ([1]), in particolare l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di semplificare l'utilizzo del FSE+ e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno definire alcuni costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi disponibili per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi.

(2) I costi unitari per il rimborso agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici o statistici, come indicato all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2021/1060.

(3) Nella definizione degli importi per i finanziamenti a livello di Unione non collegati ai costi, è opportuno garantire il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, in particolare l'adeguatezza delle risorse impiegate agli investimenti effettuati, nonché il divieto di doppio finanziamento.

(4) Ribadendo gli impegni assunti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali per affrontare le disuguaglianze e garantire pari opportunità, è opportuno agevolare e creare incentivi a favore dell'attuazione di operazioni che offrano un sostegno attivo per l'occupazione e l'istruzione ai giovani svantaggiati.

([1]) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.